

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

dell'11 giugno 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 11 e 25 del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015, l'art. 127 ROC, gli artt. 107 cpv. 1 lett. b), c) e 192 LOC e gli artt. 24, 25 e 44 RALOC;

ordina:

Art. 1
Scopo e campo di
applicazione

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di regolare il funzionamento dell'isola ecologica comunale.
2. L'Ordinanza si applica all'isola ecologica comunale situata al mappale no. 154 RFD di Bissone.

Art. 2
Giorni ed orari di
apertura

1. L'isola ecologica comunale è accessibile tutto l'anno.
2. Rimane riservata l'Ordinanza municipale in materia di rumori molesti ed inutili per quanto concerne la fascia oraria di deposito dei rifiuti.

Art. 3
Accesso

1. L'accesso all'isola ecologica è riservato a tutte le persone fisiche residenti ed alle persone giuridiche con sede nel Comune di Bissone.
2. È vietata la sosta nell'area dell'isola ecologica oltre il tempo necessario per lo scarico dei rifiuti.
3. Il parcheggio di veicoli nell'area dell'isola ecologica è assolutamente vietato.

Art. 4
Rifiuti ammessi

1. Presso l'isola ecologica possono essere depositate le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) Carta e cartone
 È ammesso il deposito di ogni genere di carta pulita. È escluso il deposito di carta composita (ad esempio contenitori del latte, dei succhi di frutta, ecc...).
 - b) Vetro
 È ammesso il deposito di bottiglie, cocci di vetro, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti, senza separazione per colore. È escluso il deposito di vetri di finestre, specchi, ceramiche, lampadine di ogni tipo, tubi al neon e lampadari.
 Il vetro deve essere pulito e senza corpi estranei quali tappi, paglia, plastica, capsule, turaccioli, ecc... .
 - c) Alluminio, latta e scatolame
 È ammesso il deposito di scatole per conserve, le lattine in lamiera d'acciaio e gli oggetti in alluminio (ad esempio padelle, contenitori, recipienti, lattine di bibite, ecc...).
 Il materiale deve essere debitamente pulito.
- d) PET
 È ammesso il deposito di bottiglie e bottigliette in polietilene (PET), debitamente pressate.

e) Oli esausti

È ammesso travasare nell'apposito contenitore gli oli minerali (oli lubrificanti e per motori) e gli oli vegetali (oli e grassi da cucina) provenienti dalle economie domestiche.

Gli esercizi pubblici devono provvedere allo smaltimento degli oli esausti per il tramite di ditte specializzate o consegnarli direttamente all'Ente cantonale preposto.

f) Indumenti, tessuti e scarpe

È ammesso il deposito di sacchi contenenti indumenti in buono stato e puliti, biancheria per uso domestico, tovaglie, lenzuola, scarpe, borse di pelle e cappelli.

g) Pile e batterie

È ammesso il deposito di pile e batterie a secco di piccolo formato provenienti dalle economie domestiche.

È esclusa la raccolta di batterie di veicoli a motore; di principio queste vanno riconsegnate nei luoghi di acquisto o consegnate durante la raccolta di rifiuti speciali.

h) Rifiuti solidi urbani (RSU)

È ammesso il deposito negli appositi contenitori dei sacchi ufficiali contenenti i rifiuti solidi urbani.

2. I rifiuti delle categorie sopra indicate devono essere depositati negli appositi contenitori a loro preposti, secondo la loro tipologia.
3. È vietato abbandonare o depositare all'esterno dei contenitori o dell'isola ecologica rifiuti di vario genere.

Art. 5
Esclusione

Non possono essere depositati nell'isola ecologica comunale i seguenti rifiuti:

- a) Rifiuti ingombranti, segnatamente tutti i rifiuti che per dimensione e forma non possono essere raccolti durante i normali giri di raccolta settimanali e che necessitano di uno specifico servizio speciale di raccolta.
- b) Gli scarti vegetali.
- c) Apparecchi elettrici ed elettronici.
- d) Rifiuti speciali (ad esempio pitture, lacche, vernici, colle, solventi, benzine, diluenti, nafta, prodotti e liquidi della fotografia, acidi e basi, bombolette spray, medicinali scaduti, termometri, radiografie, prodotti chimici, pesticidi, diserbanti, insetticidi, prodotti di pulizia, pile a secco ed accumulatori, lampade a risparmio energetico, tubi al neon, ecc...).
- e) Gomme e pneumatici.
- f) Frigoriferi e congelatori.
- g) Carcasse di animali e residui di macellazione.
- h) Materiale di scavo e di demolizione.
- i) Legname.

Art. 6
Vuotatura

La vuotatura dei contenitori dell'isola ecologica avviene tramite ditte specializzate incaricate dal Municipio.

- Art. 7**
Vigilanza
- Il Municipio ed i suoi dipendenti incaricati vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza.
- Art. 8**
Infrazioni
1. Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00.
La procedura di contravvenzione è regolata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
 2. Il parcheggio abusivo dei veicoli nell'area dell'isola ecologica comunale è punito con la multa ai sensi dell'art. 90 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958.
- Art. 9**
Norma finale
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
- Art. 10**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 11**
Pubblicazione
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 luglio 2014 al 13 agosto 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco	Il Segretario
Sergio De Toni	Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 488/2014.